

REGIONE BASILICATA

OGGETTO: Attuazione interventi di cui all'art. 32 della L. 14.5.81 n° 219-
Insedimenti Industriali nelle aree colpite dal sisma del novem-
bre 80 - Normativa urbanistica ed attuativa per le aree localiz-
zate in agro di Pescopagano (Loc. Nerico); Melfi (loc. S. Nicola);
Atella (Loc. Valle di Vitalba); Baragiano; Balvano; Tito; S. Angelo le
Fratte (Loc. Isca Pantaneile); Viggiano.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.P.G.R. n° 8

- VISTO l'art. 32 della legge 14.5.1981 n° 219;
- VISTO il 2° e 3° comma dell'art. 9 del D.L. 27.2.1982 n° 57 conver-
tito con modificazioni nella legge 29.4.1982 n° 187;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.8.
1983;
- VISTA la lettera raccomandata del 21.12.1983 n° 2466 del Ministro
Segretario di Stato per l'attuazione dell'art. 32, diretta al
la Presidenza della Giunta Regionale alla quale risulta alle-
gata la normativa urbanistica ed attuativa da osservare nello
ambito delle zone citate in epigrafe, operante esclusivamente
per insediamenti industriali da realizzare a norma del citato
articolo 32;
- CONSIDERATA l'opportunità di disporre di una normativa urbanistica unifor-
me per tutti gli insediamenti industriali da realizzarsi in at-
tuazione dell'art. 32 - Legge 219/1981;
- VISTO il parere favorevole all'approvazione espresso dal Dipartimen-
to Assetto del Territorio - Ufficio Urbanistica come rilevasi
dall'allegata relazione d'istruttoria;
- CONSIDERATO che l'approvazione di detta normativa si appalesa urgente e ne-
cessaria se si tiene a mente che l'erogazione dei contributi
è subordinata al rilascio della concessione edilizia da parte
dei Comuni interessati da insediamenti industriali di cui al
già citato art. 32, così come disposto dall'art. 7.2 dell'or-
dinanza del Ministro Segretario di Stato del 26.5.1982;
- CONSIDERATO altresì che la Regione in quanto titolare delle competenze urba-
nistiche renda apposito atto di assenso alla normativa predetta

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA

(Ing. Alfonso Alagia)



REGIONE BASILICATA

- 2 -

Su conforme deliberazione della Giunta Regionale

D E C R E T A

E' approvata la normativa urbanistica ed attuativa allegata al presente provvedimento, da valere nell'ambito dei Comuni in oggetto indicati ed il cui territorio sarà interessato da insediamenti industriali di cui all'art. 32 della legge 219/1981 e con riferimento alle sole aree destinati agli insediamenti predetti.

I Comuni medesimi provvederanno a rilasciare la prevista concessione edilizia di cui agli Artt. 7.2 - 10.1 e 10.2 dell'ordinanza del Ministro Segretario di Stato del 26.5.1983 sulla base della normativa proposta che è raggruppata in quattro titoli (A - B - C - D) riguardante nell'ordine i seguenti argomenti: Premessa - Norme di Attuazione Generale - Norme di attuazione specifiche - Norme di attuazioni particolari.

La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione in uno all'allegata normativa.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge n° 62 del 1953.

Potenza, li 13 GEN. 1984



A Z Z A R A'



Il Ministro Segretario di Stato

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI ASSENTITI DAL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTI
COLO 32 DELLA LEGGE 219 DEL 14 MAGGIO 1981 DA LOCALIZZARE NEI
NUCLEI INDUSTRIALI DI :

- | | |
|---|--|
| C 1 - S. MANGO SUL CALORE (LUOGOSANO)
(S. MANGO) | C11 - PALOMONTE |
| C 2 - GALAGGIO (LACEDONIA) | C12 - BUCCINO |
| C 3 - PORRARA (S. ANGELO DEI LOMBARDI) | B 1 - NERICO (PESCOPAGANO) |
| C 4 - LIONI - NUSCO - S. ANGELO (NUSCO) | B 2 - S. NICOLA DI MELFI (MELFI) |
| C 5 - CONZA DELLA CAMPANIA | B 3 - VALLE DI VITALBA (ATELLA) |
| C 6 - MORRA DE SANCTIS | B 4 - BARAGIANO |
| C 7 - CALITRI | B 5 - BALVANO |
| C 8 - CALABRITTO | B 6 - TITO |
| C 9 - OLIVETO CITRA | B 7 - ISCA PANTANELLE (S. ANGELO LE FRATTE) |
| C10 - CONTURSI | B 8 - VIGGIANO (VIGGIANO)
(GRUMENTO NOVA) |



Al Ministro Segretario di Stato

TITOLO "A" - PREMESSA

TITOLO "B" - NORME DI ATTUAZIONE GENERALI

TITOLO "C" - NORME DI ATTUAZIONE SPECIFICHE

TITOLO "D" - NORME DI ATTUAZIONE PARTICOLARI



Al Ministro Segretario di Stato

T I T O L O " A " - P R E M E S S A

Le presenti norme di attuazione, in relazione agli scopi di cui all'art. 32 della Legge 219 del 14.5.1981, regolamentano unitamente a quanto stabilito nell'unico provvedimento di Concessione del Ministro la realizzazione degli insediamenti produttivi localizzati nelle aree di nuova industrializzazione individuate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.



Il Ministro Segretario di Stato

TITOLO "B" - NORME DI ATTUAZIONE GENERALI

Art. 1. B

Il rilascio della concessione edilizia di costruzione, da parte delle competenti Amministrazioni Comunali, si intende regolato dagli artt. 10.1 e 10.2 dell'Ordinanza 26 maggio 1982 nonchè dall'art. 3 del Decreto Ministeriale



Il Ministro Segretario di Stato

Art. 2 B

La gestione delle opere e degli spazi comuni quali viabilità, aree per attrezzature collettive, impianto di depurazione consortile, verde pubblico, etc., sarà regolamentata secondo le norme fissate dallo "Statuto consortile" all'uopo adottato dal Ministro designato.



Il Ministro Segretario di Stato

Art. 3 B

Parametri urbanistici

Superficie fondiaria (Sf)

Rappresenta la superficie del lotto contenuta nell'ambito dei confini del lotto medesimo.

Superficie utile (Su)

Si intende la superficie lorda di tutti i piani dei fabbricati fuori ed entro terra, ad esclusione di autorimesse sotterranee, cantine sotterranee, servizi tecnici sotterranei, porticati, tettoie aperte, terrazze.

Superficie coperta (Sc)

Rappresenta la superficie delle sole proiezioni orizzontali di tutti in manufatti presenti nell'area.

Volume (V)

E' la somma dei prodotti delle superfici utili (Su) di ogni piano, per le relative altezze lorde.



Al Ministro Segretario di Stato

Indice di copertura (Ic)

Si intende il rapporto tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf) - $Ic = \frac{Sc}{Sf}$

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

Rappresenta il rapporto percentuale tra superficie utile dei fabbricati (Su) e la superficie fondiaria (Sf) - $Uf = \frac{Su}{Sf}$

Indice di fabbricabilità fondiaria (If)

E' il rapporto tra il volume dei fabbricati (V) e superficie fondiaria (Sf) - $If = \frac{V}{Sf}$



Il Ministro Segretario di Stato

Art. 4 B

Gli elaborati a corredo del progetto esecutivo dovranno prevedere:

1. Planimetria d'insieme in scala 1:1.000 comprendente il piano quotato, con le indicazioni delle curve di livello della superficie del lotto, delle strade, della posizione sagome e distacchi del fabbricato.
2. Planimetria in scala 1:200 corredata da due o più profili significativi (ante e post operam) dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, nella quale risulti precisata la superficie coperta industriale distinta secondo i vari corpi di fabbrica che compongono lo stabilimento. Andrà inoltre evidenziata la superficie relativa al settore produttivo, quella adibita ad uffici e guardiana, quella relativa a corpi tecnici separati dall'edificio principale, nonché le superfici rispettivamente destinate a tettoie aperte e depositi.

Tutti gli elementi progettuali dovranno essere quotati per le parti più significative riportandone le quote altimetriche con particolare riguardo ai pun-



Al Ministro Segretario di Stato

ti di emergenza del fabbricato.

Nella planimetria in scala 1:200 dovranno essere indicate le linee di sezione dei profili.

Tutte le quote altimetriche sia relative al piano di campagna originario che a quelle della sistemazione del terreno post operam, dovranno essere riferite ad un determinato caposaldo immodificabile fino all'ultimazione dei lavori.

Detta planimetria dovrà riportare la sistemazione degli spazi esterni indicando le recizioni, le superfici da destinare a parcheggio e a verde, dovrà essere altresì integrata da una tabella riassuntiva in cui dovranno essere riportati tutti gli elementi geometrici del progetto (superficie fondiaria del lotto, volume dell'edificio, superficie coperta totale dei singoli volumi, superficie dei parcheggi, superficie del verde privato, superficie complessiva in mq. dei vari corpi architettonici, indice di copertura e indice di fabbricabilità fondiaria, indice di utilizzazione fondiaria, etc.)

3. Piante dei vari piani, in scala 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso delle quote planimetriche e altimetriche: del piano cantinato (se esistente) - del piano seminterrato - dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno -



Il Ministro Segretario di Stato

piano terreno rialzato - dei piani tipo del piano di copertura.

L'indicazione di massima delle strutture portanti verticali.

Le quote altimetriche dovranno essere riferite al caposaldo di cui al precedente paragrafo.

In tutte le piante dovranno essere indicate le linee di sezione di cui al successivo punto 4) e una planimetria in scala 1:200 dovrà fornire la illustrazione del ciclo delle lavorazioni per reparti.

4. Almeno due sezioni (trasversali o longitudinali) per ciascun corpo di fabbrica in scala 1:100 con le misure delle altezze nette dei singoli piani dell' edificio lo spessore dei solai e l'altezza totale del manufatto.

In tali sezioni dovrà essere altresì indicato lo andamento del terreno (ante o post operam) lungo le sezioni stesse, fino ai confini e alle eventuali strade.

Tutte le quote altimetriche, ivi comprese quelle relative al piano di campagna ante e post operam, dovranno essere riferite allo stesso caposaldo di cui al precedente punto 2).



Al Ministro Segretario di Stato

5. Tutti i prospetti dell'opera progettata, a semplice contorno, nel rapporto 1:100 completi di riferimenti alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche.

Nei prospetti dovrà essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno di progetto.

I prospetti dovranno contenere tutti gli elementi architettonici dell'edificio evidenziando, in particolare, le aperture e i relativi infissi, le zocolature, gli spazi per insegne, le opere in ferro e balaustre, le coperture, i pluviali in vista, i volumi tecnici, le canne da fumo, i comignoli, le scale antincendio e tutti quegli impianti che per la loro dimensione siano determinati nella composizione architettonica dell'edificio.

6. Eventuali piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:20 di particolari architettonici di elementi caratteristici e comunque l'indicazione, alla stessa scala, del tipo e del colore dei materiali impiegati e loro trattamento.
7. Particolari di recinzioni, cancelli e sistemazioni di terra.



Al Ministro Segretario di Stato

8. Relazione illustrativa contenente tra l'altro le caratteristiche costruttive e le modalità di esecuzione delle opere con l'indicazione della destinazione di uso generale dell'edificio.
9. La documentazione prescritta dalle disposizioni di legge e regolamenti relativi al contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici (legge 30.4.76, n° 373), dovrà essere prodotta prima della dichiarazione di inizio lavori.
10. Relazione tecnica sottoscritta dal proprietario e dal progettista dalla quale risultino i seguenti dati:
 - gruppo merceologico e tipo di industria nell'ambito della quale la ditta svolgerà la propria attività;
 - descrizione dei corpi di fabbrica, loro numero e dimensioni;
 - destinazione dettagliata dei medesimi;
 - descrizione in dettaglio, del ciclo di lavorazione;
 - numero delle persone che presumibilmente troveranno occupazione nello stabilimento, distinto per categoria;



Al. Ministero Segretario di Stato

- 1) Dirigenti
- 2) Impiegati
- 3) Operai
- 4) Manodopera stagionale
- 5) Apprendisti

indicando il numero dei soggetti eventualmente da qualificare;

- calcolo delle cubature relative a costruzioni o parti di costruzioni destinate a uffici e servizi;
- calcolo delle superfici coperte dai reparti lavorazione.
- calcolo delle cubature relative ai reparti produttivi;
- calcolo delle superfici destinate ad impianti ed attrezzature tecnologiche (impianto trattamento, cabina trasformazione, ecc.);
- calcolo delle superfici destinate a parcheggi e a verde
- calcolo delle superfici destinate a depositi all'aperto;



Al Ministro Segretario di Stato

11. Relazione illustrativa della quale risulti:
- a) tipo di industria e caratteristiche fisico-chimiche delle acque industriali di scarico;
 - b) previsione di traffico pedonale frequentatore dell'azienda (se trattasi di attività commerciale) e numero dipendenti dell'azienda;
 - c) previsioni di traffico veicolare pesante e leggero in entrata e in uscita espresso in tonn. (intensità carico per asse, sagoma limite, ecc.);
 - d) direttrici prevalenti del traffico in uscita dall'azienda;
12. Planimetria in scala 1:500 riproducente il sistema di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche (caditoie) e tubolari, nonché gli accessi viari al lotto.
13. Planimetria in scala 1:500 riproducente il tracciato della fognatura per le acque nere con il sistema di smaltimento (o eventuale trat-



Al Ministro Segretario di Stato

tamento) delle medesime.

14. Profilo longitudinale della fognatura secondaria delle acque meteoriche.
15. Profilo longitudinale della fognatura delle acque nere.
16. Calcoli di massima per la portata delle acque nere e di quelle bianche.
17. Tipi di manufatti previsti nelle opere.
18. Planimetria in scala 1:500 dell'impianto di illuminazione, della rete SIP e TELEX e della rete metanifera.
19. Relazione sulle indagini geotecniche e sulle opere di fondazione conformi ai punti B e C del D.M. 21.1.1981 n°6.



Il Ministro Segretario di Stato

TITOLO "C" - NORME SPECIFICHE

Art. 1 C

- L'elenco delle informazioni trasferite all'imprenditore contestualmente alla presente normativa e alla planimetria generale dell'area industriale comprensiva della rete viaria di progetto e delle reti tecnologiche alle quali si dovrà allacciare la nuova iniziativa - nonché la definizione del lotto in cui sarà localizzata l'attività produttiva in argomento, risultano indicati nell'elenco che segue.

Il progettista sarà tuttavia tenuto a prendere opportuni contatti con i Concessionari, esecutori delle opere di infrastrutturazione industriale, al fine di recepire tutte quelle informazioni e/o eventuali varianti progettuali che potrebbero influire sulla funzionalità del progetto da essi elaborato.



Il Ministro Segretario di Stato

ELENCO INFORMAZIONI TRASFERITE ALL' IMPRENDI
TORE AL MOMENTO DELLA ASSEGNAZIONE DEL LOTTO

1. Planimetria generale dell'area industriale con la indicazione del lotto assegnato.
2. Planimetria di dettaglio del lotto assegnato riprodotto in opportuna scala grafica.



Il Ministro Segretario di Stato

Art. 2 C

- L'indice massimo di copertura dei lotti industriali (IC) non potrà superare lo 0,50.

Non è comunque ammissibile una utilizzazione del lotto industriale con indice di copertura inferiore a 0,20 ad eccezione di quelle attività industriali che comprovino l'esigenza di disporre di spazi più ampi per lo stoccaggio delle materie prime o per altra utilizzazione connessa alla attività svolta.

- E' consentita l'utilizzazione di un piano interrato, la cui destinazione sarà ad uso esclusivo di impianti tecnologici, autorimesse, depositi e/o simili.
- I parcheggi privati, all'interno dei confini di proprietà, dovranno essere dimensionati prevedendo una superficie non inferiore a mq. 15,00 per addetto occupato nell'azienda.

Possibilmente si dovrà prevedere di intervallare le aree asfaltate destinate a parcheggi con aiuole a verde.



Il Ministro Segretario di Stato

Dalla suddetta quantificazione per aree di so-
sta verrà esclusa l'eventuale autorimessa rica-
vata nel piano interrato.



Il Ministro Segretario di Stato

Art. 3 C

- Il distacco minimo degli edifici industriali dal confine adiacente alla viabilità consortile principale non potrà essere inferiore a metri 8.00.

Solo per lotti di superficie pari o inferiore a 1/2 ettaro, i distacchi minimi dei manufatti potranno ridursi a m. 7.00 dal confine sul fronte principale, e a m. 5.00 dai restanti confini del lotto.

- Le cabine elettriche a servizio delle aziende e taluni particolari volumi tecnici non direttamente utilizzati nel processo produttivo, il cui elevato dal piano di campagna non superi m.3.00 dalla linea di coronamento, potranno trovare sede in adiacenza alla recinzione dei lotti contigui anche ad una distanza inferiore a m. 8.00 (o ai m. 7.00) di rispetto, fatte salve le vigenti norme del codice civile.

Gli spazi in cui verranno localizzate le cabine di trasformazione ed i locali di consegna della energia, per i quali potrebbe risultare necessario l'intervento dei tecnici degli Enti pre-



Al Ministro Segretario di Stato

posti alla loro sorveglianza e manutenzione, dovranno prevedersi dotati di accesso indipendente al fine di consentirne la fruizione anche in caso di chiusura o di impedimento dei normali accessi di ogni stabilimento industriale.

- Sono consentite costruzioni destinate ad uffici, guardiana e spazi collettivi - ad esclusivo servizio dell'azienda - per una altezza massima corrispondente a 3 piani fuori terra.

La superficie coperta degli edifici in questione sarà compresa nel limite dello 0,50 fissato quale indice massimo di copertura.

Il distacco minimo tra dette costruzioni e l'edificio industriale, qualora venissero previste in corpi indipendenti, non potrà essere inferiore a m. 8.00.



Il Ministro Segretario di Stato

Art. 4 C

- In corrispondenza dell'accesso o degli accessi carrabili dello stabilimento industriale andranno previste - se possibile - idonee piazzole, arretrate di almeno m. 3,50 di profondità dal filo stradale per una lunghezza pari ad almeno m. 10,00, atte a facilitare le manovre di entrata ed uscita degli autoveicoli o la loro temporanea sosta.
- Le strade carrabili di penetrazione interna al lotto, non dovranno avere pendenze del piano viario superiori al 2% per una lunghezza di almeno m. 15,00 dai confini di proprietà, al fine di facilitare le manovre di immissione dei veicoli sulla viabilità consortile.



Il Ministro Segretario di Stato

Art. 5 C

Le recinzioni dei lotti industriali non dovranno superare una altezza di m. 3.00 dei quali, nei fronti prospicienti la viabilità consortile, m. 0,70 saranno costituiti da muratura piena e la restante parte da elementi metallici.

Le recinzioni in muro pieno continuo, se necessarie, ammesse soltanto in corrispondenza del confine tra lotti contigui e dovranno essere di altezza pari a m. 3.00 dal piano di campagna.

In corrispondenza degli incroci viari, per una lunghezza di almeno m. 20.00 dal punto di intersezione degli allineamenti stradali, non saranno ammesse in alcun caso recinzioni costituite da pareti piene continue.



Il Ministro Segretario di Stato

Art. 6C

Il verde privato all'interno del lotto industriale, se realizzato tramite piantumazione dovrà prevedere una distanza minima di rispetto dai confini non inferiori a m. 2,50.

Non saranno ammesse alberazioni in triangoli di visibilità interessati da incroci stradali.



Il Ministro Segretario di Stato

Art. 7C

Eventuali aree non coperte da edifici e ricadenti nell'ambito di singoli lotti industriali, potranno essere utilizzate per l'installazione di condutture per acquedotti, metanodotti, elettrodotti o linee telefoniche, e saranno soggette, con esclusione di ogni indennità dovuta per l'installazione, a diritto di accesso al fine di assicurare le necessarie ispezione e manutenzioni degli impianti.



Al Ministro Segretario di Stato

TITOLO "D" - NORME PARTICOLARI

Art. 1D

Per le zone destinate ad attrezzature collettive.

Le aree previste all'interno dei nuclei industriali per attrezzature collettive formeranno la dotazione di spazi pubblici, aree a verde, spazi per attrezzature ricreative e sportive.

In tali zone saranno consentiti fabbricati direzionali e di carattere sociale quali uffici consortili, sportelli bancari, uffici postali, vigili del fuoco, centri sociali e asili nido, attrezzature sanitarie, etc.

Gli edifici dovranno osservare un distacco dai limiti del lotto pari ad almeno la metà della propria altezza e comunque non inferiore a m. 5.00.

L'indice di fabbricazione non potrà superare 1 mc/mq.



Il Ministro Segretario di Stato

Art. 2D

Per le zone a verde

Saranno consentiti soltanto impianti ed opere connesse alle attività per il tempo libero.

Art. 3D

Per le fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto previste all'interno dei nuclei o dei lotti industriali non saranno consentite costruzioni di alcun genere.

Art. 4D

Per le aree destinate ai servizi tecnologici consortili

Saranno ammesse tutte quelle attrezzature di carattere strettamente tecnologico quali: serbatoi, impianti di sollevamento, impianti di depurazione.

I distacchi delle opere dai confini, a meno di comprovate necessità, dovrà essere di almeno m. 7, dei quali m. 3 dovranno essere destinati a verde eventualmente alberato.



Il Ministro Segretario di Stato

Art. 5D

Per gli scarichi industriali

Le acque reflue dalle lavorazioni industriali dovranno essere depurate a cura delle singole aziende prima di essere immesse nel sistema fognario consortile e da questo nell'impianto di trattamento centralizzato.

Essendo l'impianto consortile dimensionato e progettato per trattare esclusivamente reflui di tipo biologico o ad esso assimilabili, le acque reflue dalle lavorazioni dovranno essere uniformate alla Tab. "C" Legge 319 del 10 maggio 1976 e 650 del 25 dicembre 1979.

Potranno derogare da tale limite quei cicli industriali che, a seguito di una riduzione del carico biologico, adotteranno impianti in grado di consentire la produzione di energie alternative (Biogas) conformemente al Piano Nazionale Energetico ed alla Legge 308 del 29 maggio 1982. In tale evenienza, all'atto della presentazione dei progetti esecutivi relativi a ciascuna azienda, dovranno essere quantificate puntualmente le energie prodotte e il relativo risparmio conseguito.

Il Ministro designato potrà in ogni caso impartire prescrizioni tecniche inerenti i singoli impianti di pretrattamen-



Al Ministro Segretario di Stato

to al fine di assicurare il contestuale utilizzo ottimale e la piena funzionalità dell'impianto consortile adottato. Per quanto concerne i reflui di tipo chimico, data la loro incompatibilità con l'impianto consortile, si dovranno adeguare gli stessi ai valori massimi della Tab. "A" della suddetta Legge, anche se verranno convogliati nelle fogne consortili. Solo gli Enti preposti, in relazione alle singole condizioni ambientali potranno consentire deroghe più restrittive ai limiti finora esposti.

Sarà facoltà, degli stessi Enti prescrivere inoltre la installazione di apparecchiature di controllo specie in presenza di sostanze comprese tra le voci 10 e 49 della Tab. "A" della Legge succitata.

Le industrie i cui scarichi contengano gli elementi della succitata tabella dovranno in ogni caso attenersi alle seguenti disposizioni:

- non realizzare by-pass dell'impianto o allacci alla rete fognaria consortile a valle del trattamento acqua industriale;
- prevedere mezzi di accumulo acque reflue di capacità almeno pari al 50% della portata totale giornaliera. A tale scopo si potranno utilizzare anche sezioni dell'impianto.